

Diniego di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza di 1 MW

T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I 11 gennaio 2018, n. 47 - Scafuri, pres.; Zonno, est. - ML 84 S.r.l. (avv. Schirone) c. Agenzia regionale protezione ambiente (ARPA) - Puglia (avv.ti Marasco e Chiapperini) ed a.

Ambiente - Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza di 1 MW - Autorizzazione unica - Diniego.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso principale, depositato il 6.12.2013, la società odierna ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la nota in epigrafe indicata, con cui l'ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Foggia ha espresso parere negativo in ordine al rilascio dell'autorizzazione unica richiesta dalla ricorrente alla Regione Puglia – Ufficio Energia e Reti Energetiche, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica di 1 MW, da realizzarsi nel Comune di Cerignola, località "Demoni".

L'ARPA ha motivato la propria determinazione negativa evidenziando la mancanza o l'insufficienza di vari allegati progettuali necessari per lo svolgimento di una compiuta istruttoria, nonché la presenza di altri due impianti adiacenti (della Futura Energia s.r.l. ed Energy Sud s.r.l.), tutti in fase autorizzativa, idonei a creare un impatto cumulativo, ai sensi della D.G.R. n. 2122/2012.

Con il primo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato la nota prot. n. AOO159 del 15.11.2013 con cui la Regione Puglia – Ufficio Energia e Reti Energetiche ha comunicato ad essa, nonché alle società sopraindicate, il preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. n.241/1990, contenente l'indicazione dei motivi ostativi all'accoglimento delle rispettive istanze, rappresentati dalla:

- mancata integrazione documentale richiesta dall'ARPA - Dap Foggia a ciascuna di esse;
- necessità che ciascuna delle predette società presenti, presso la Provincia di Foggia, apposta istanza di valutazione di compatibilità ambientale, avendo queste richiesto il rilascio di autorizzazioni uniche per la costruzione e l'esercizio di impianti di tipo eolico che utilizzano la stessa soluzione di connessione e siti nel medesimo territorio comunale (di Cerignola).

Con l'ulteriore ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato il provvedimento finale (nota prot. n. AOO159/0001629 del 6.3.2014), con cui l'Amministrazione regionale ha definitivamente negato il rilascio dell'autorizzazione unica, in quanto non erano state superate le mancanze documentali indicate dall'ARPA - Dap Foggia nel parere negativo impugnato con il ricorso principale e la società non aveva provveduto a presentare istanza di compatibilità ambientale presso la provincia di Foggia, in considerazione della natura sostanzialmente cumulativa ed unica dei tre impianti limitrofi.

L'ARPA Puglia, costituitasi in giudizio, ha:

- preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso principale, poiché avente ad oggetto un atto meramente endoprocedimentale, privo, in quanto tale, di autonoma lesività ed impugnabilità;
- rilevato l'infondatezza nel merito dei predetti ricorsi.

La Regione Puglia ha affidato le proprie difese ad atto di costituzione formale.

All'udienza pubblica del 6.12.2017, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso principale è inammissibile, come correttamente eccepito dalla difesa dell'ARPA.

Il parere dell'Agenzia regionale, infatti, costituisce un atto meramente endoprocedimentale, privo, in quanto tale, del carattere di immediata ed autonoma lesività, idoneo a far sorgere nella sfera giuridica del suo destinatario un interesse concreto, diretto ed attuale alla sua impugnazione.

Né vale replicare, come fatto dalla ricorrente nelle proprie memorie difensive, che tale parere negativo sarebbe stato considerato vincolante dall'Amministrazione regionale ed avrebbe impresso un indirizzo ineluttabile alla decisione finale e determinato un arresto procedimentale, di per sé idoneo ad arrecare danni al soggetto istante, rientrando, pertanto, tra le ipotesi eccezionali di atti endoprocedimentali suscettibili di autonoma impugnazione.

L'atto in esame, infatti, non è vincolante per l'Amministrazione regionale in sede di procedimento autorizzatorio ex art. 12 D. Lgs. n.387/2003 e ss.mm.ii., né ha determinato alcun arresto procedimentale, come incontrovertibilmente dimostrato dalla successiva adozione, da parte della Regione, del preavviso di rigetto e del provvedimento finale - in questa sede impugnati - motivati da ragioni giustificative parzialmente diverse da quelle adottate dall'ARPA.

Analoghe considerazioni valgono in merito al primo ricorso per motivi aggiunti, parimenti inammissibile, poiché l'atto con esso impugnato, ossia la comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10 bis cit., non ha natura provvedimento.

Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 10 L.R. Puglia n.25/2012 e del T.U.A. in materia di V.I.A. con riferimento ad impianti eolici da 1 MW; nonché dell'eccesso di potere, travisamento dei fatti e difetto d'istruttoria.

In particolare, essa sostiene che per l'istanza da questa presentata non potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di V.I.A. ed in particolare le disposizioni in materia di impatti cumulativi, poiché:

- sono sottoponibili a verifica di assoggettabilità e/o a V.I.A. solo gli impianti di produzione di energia eolica da fonte rinnovabile di potenza superiore a 1MW, con esclusione dell'impianto de quo, in quanto avente una potenza pari a 1 MW;
- l'impianto in esame è autonomo e distinto dagli altri autorizzandi ed adiacenti, non riconducibili ad un unico centro di interessi economici e/o giuridici.

La doglianza è infondata.

Per esigenze di chiarezza, occorre precisare che il citato comma 10 stabilisce che *“ai fini del calcolo della potenza elettrica nominale per la valutazione istruttoria delle iniziative, nonché ai fini dell'applicazione della normativa in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA), tutti i limiti di capacità di generazione e di potenza sono da intendersi come riferiti alla somma delle potenze nominali, per ciascuna fonte, dei singoli impianti di produzione facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica che siano, nel contempo, appartenenti allo stesso soggetto, ovvero a soggetti nei quali l'uno svolge funzioni di controllante dell'altro, ovvero ancora nel caso in cui le compagini societarie di più proposte siano per parti significative composte da medesimi soggetti o - anche per via indiretta - siano riconducibili a unico centro di interessi economici e/o giuridici, ai fini dell'applicazione del presente comma”*.

Al fine di quanto rileva in questa sede, dal dato testuale della disposizione citata emerge che l'Amministrazione regionale è chiamata ad applicare la normativa in materia di V.I.A. ogniqualvolta emerge la sostanziale unicità del centro di imputazione di plurimi impianti “sottosoglia”. La natura antielusiva della disposizione è talmente evidente da non meritare ulteriori chiarimenti.

Nel caso in esame, l'Amministrazione regionale ha rilevato che “le tre iniziative imprenditoriali presentate nel Comune di Cerignola e facenti capo alle società Futura Energia s.r.l., Energy Sud s.r.l. e M.L.84 s.r.l., presentano i seguenti elementi di riconducibilità, per via indiretta, ad un unico centro di interessi economici:

- l'istanza telematica di autorizzazione unica è stata presentata nel medesimo giorno;
- l'istanza di preventivo di connessione risulta essere stata presentata sempre in data 8.1.2009 con rispettivi prott. n. 5696, n. 5708 e n. 5670 (ossia contestuali);
- dai certificati camerale risulta che la costituzione societaria è avvenuta nel medesimo giorno e presso il medesimo studio notarile;
- il piano tecnico delle opere di utenza validato dal gestore di rete competente risulta lo stesso per tutte e tre le iniziative, oltre al fatto che il progettista di riferimento è sempre il medesimo”.

In ragione di ciò, la Regione ha:

- conseguentemente proceduto ad applicare la normativa in materia di V.I.A., richiedendo alle società interessate la presentazione di apposite istanze di valutazione della compatibilità ambientale dei rispettivi progetti, al fine di esaminarli in maniera cumulativa ai sensi della D.G.R. n. 2122/2012;
- rigettato l'istanza della ricorrente per mancanza di quanto espressamente richiesto.

La doglianza della ricorrente che contesta la sostanziale unicità dei tre impianti non può trovare accoglimento in quanto generica e non supportata da elementi e/o argomentazioni tali da porre in discussione e/o sconfiggere i rilievi dell'Amministrazione regionale.

La difesa di parte ricorrente, infatti, si è limitata a formulare la censura in maniera assertiva ed apodittica, affermando semplicemente che “la questione della cumulabilità delle potenze non può trovare legittima ospitalità al caso che ci occupa, trattandosi di tre impianti autonomi e distinti tra loro, non appartenenti ad un unico centro di interessi economici e/o giuridici”, senza tuttavia spiegare le ragioni per cui gli impianti dovrebbero considerarsi tali, nonostante gli specifici elementi indiziari evidenziati dalla Regione che depongono in favore della unicità.

Da quanto sin qui esposto, dunque, discende l'infondatezza del secondo ricorso per motivi aggiunti che deve, quindi, essere rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

(Omissis)